

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 20 giugno 2014

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità

D.d.u.o. 17 giugno 2014 - n. 5213

Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r.n. 1962 del 13 giugno 2014 per l'attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza - Programma 2014

LA DIRIGENTE DELLA U.O. WELFARE ABITATIVO, HOUSING SOCIALE, PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Vista la d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014 che approva l'iniziativa regionale denominata «Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza - Programma 2014»;

Preso atto dell'allegato A) alla delibera suindicata che definisce le «linee-guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali e per il sostegno a progetti sperimentali di contrasto al fenomeno della violenza e criteri per l'individuazione delle azioni sperimentali oggetto di accordi di collaborazione - iniziativa 2014 »;

Visto lo schema di accordo di collaborazione, di cui all'allegato B) della medesima delibera, nel quale sono indicate le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo, gli impegni delle parti sottoscrittrici, nonché la «Scheda tecnica di definizione delle azioni sperimentali per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza»;

Considerato che la d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014 sopra richiamata, al punto 4 del deliberato, prevede di demandare alla dirigente della struttura competente tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Preso atto che per il sostegno dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali, sono state messe a disposizione risorse finanziarie pari a € 625.000,00, da imputarsi ai seguenti capitoli:

- Cap. 10416 «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere» per un importo pari a € 500.000,00 del bilancio 2014;
- Cap. 7799 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie e per iniziative sperimentali, progetti e attività

di informazione e formazione», per un importo pari a € 125.000,00 del bilancio 2015;

Ritenuto opportuno indicare nell'allegato A) del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, gli ulteriori elementi utili per la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali, con particolare riferimento ai soggetti, ai termini e alle modalità per la presentazione, condivisione e valutazione delle proposte di azioni sperimentali e alle spese ammissibili;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché il provvedimento organizzativo della X legislatura approvato con d.g.r. n. 140 del 17 maggio 2013 con la quale, tra l'altro, è stato affidato alla dott.ssa Rosangela Morana l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità della Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari Opportunità;

Preso atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della dott.ssa Rosangela Morana dirigente della U.O. Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità della D.G. Casa, Housing Sociale Pari Opportunità individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altri provvedimenti organizzativi successivi) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive integrazioni;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A) «Termini e modalità per l'analisi e la valutazione dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione» di cui alla d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, «Attivazione e sostegno delle Reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza - Programma 2014»;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente della u.o. welfare abitativo,
housing sociale, pari opportunità
Rosangela Morana

ALLEGATO A

TERMINI E MODALITÀ PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. N 1962 DEL 13 GIUGNO 2014, "ATTIVAZIONE E SOSTEGNO DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA" - PROGRAMMA 2014

PREMESSA

Regione Lombardia intende sottoscrivere *Accordi di collaborazione con i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali. L'obiettivo è la definizione di azioni sperimentali per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza ex art.7 l.r. 11/2012.*

1. SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI A SOTTOSCRIVERE CON LA REGIONE LOMBARDBIA ACCORDI DI COLLABORAZIONE EX ART. 15, LEGGE 241/90

Possono candidarsi a sottoscrivere l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi dell'art.15 legge 241/90, i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e che interessano territori con popolazione uguale o superiore a 100.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

È requisito di ammissibilità la presenza, **alla data di invio della candidatura**, di uno specifico **Protocollo di intesa** per la costituzione della Rete territoriale interistituzionale avente come finalità il sostegno delle donne vittime di violenza.

1.1. Caratteristiche essenziali delle Reti Territoriali Interistituzionali

Le Reti territoriali interistituzionali devono prioritariamente prevedere la presenza dei seguenti soggetti:

- almeno un comune (in qualità di capofila della Rete Territoriale Interistituzionale);
- uno o più centri antiviolenza operativi al momento della sottoscrizione del protocollo da almeno un anno, che abbiano nel proprio statuto lo svolgimento di attività per il contrasto alla violenza sulle donne quale attività prioritaria e che presentino le caratteristiche di cui all' art. 3 comma 1 l.r. 11/2012;
- soggetti del sistema socio-sanitario (almeno un soggetto tra aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere pubbliche, private accreditate dotate di pronto soccorso, fondazioni IRCCS);
- rappresentanti delle forze di pubblica sicurezza (almeno un soggetto tra Polizia di Stato, Carabinieri e Prefettura),

1.2. Caratteristiche supplementari delle reti

È considerata significativa e rilevante, anche in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del territorio coinvolto la presenza di ulteriori soggetti sottoscrittori in grado di rendere operativi ed efficaci le azioni proposte e che risultino essenziali per l'operatività della Rete territoriale interistituzionale e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo.

Quali ad esempio:

- case rifugio
- enti locali
- soggetti in rappresentanza del sistema giudiziario
- soggetti in rappresentanza del sistema scolastico e/o universitario
- associazioni femminili e/o di volontariato e fondazioni, cooperative sociali
- enti religiosi
- organizzazioni sindacali
- aziende consortili per la gestione dei servizi comunali
- consigliera di parità provinciale
- ordini professionali (es.: avvocati e medici)

2. OBIETTIVI DELLE AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI

Nel corso del progetto al fine di rendere operativa e sviluppare la Rete territoriale interistituzionale dovranno essere definite e approvate le linee guida operative per la tutela e la protezione delle vittime e il loro reinserimento (accoglienza, consulenza psicologica, legale, sanitaria e sociale, assistenza nella fase processuale).

Le azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione hanno l'obiettivo di definire e sperimentare linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto della violenza contro le donne e alla loro protezione. I destinatari finali delle azioni progettuali sono le donne vittime di violenza e i/le loro figli/figlie minori.

Le azioni sperimentali devono essere concrete, realizzabili e misurabili e devono avere tempi certi per la loro attuazione.

Le azioni progettuali saranno esaminate alla luce dei contenuti e della coerenza strutturale, della fattibilità economica e gestionale, della sostenibilità delle stesse e dei seguenti criteri:

- Congruenza delle azioni proposte con la priorità regionale indicata all'art.7 della l.r. n. 11/2012.
- Chiarezza dell'analisi sociale e coerenza delle criticità e dei bisogni individuati in relazione al territorio di riferimento delle azioni progettuali.
- Adeguatezza ed efficacia della strategia perseguita riguardo alle criticità descritte.
- Coerenza della strategia con gli obiettivi e destinatari delle azioni.
- Valutazione della presenza di dati analitici e informazioni specifiche riferite al territorio e ai target individuati.
- Chiarezza e coerenza delle azioni progettuali individuate in relazione a bisogni criticità individuate.
- Chiarezza ed efficacia della descrizione delle azioni progettuali in relazione agli obiettivi e ai/beneficiarie individuate.
- Verificabilità dei risultati attesi e definizione dei relativi indicatori.
- Congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione del progetto e in relazione alla dimensione del territorio coinvolto nelle azioni.
- Presenza di ulteriori forme di finanziamento aggiuntive pubbliche e private che evidenzino la sostenibilità delle azioni nel tempo anche attraverso l'indicazione di fonti di finanziamento autonome/proprie.
- Presenza di istituzioni e soggetti pubblici, privati, del privato sociale e dell'associazionismo che presentino un'alta coerenza e funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi individuati e la realizzazione delle azioni previste.
- Congruità e qualità degli strumenti di monitoraggio previsti a supporto delle azioni
- Presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi.
- comprovata esperienza e competenza nel campo del contrasto alla violenza di genere e dello stalking, dei soggetti che saranno coinvolti nelle azioni progettuali che deve essere attestata da apposita documentazione.

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 20 giugno 2014

3. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CONDIVISIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI

Entro il 14 luglio 2014 i comuni aventi le caratteristiche di cui al punto 1 devono inviare alla Regione Lombardia, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del comune, **la domanda di candidatura** a sottoscrivere un accordo di collaborazione con Regione Lombardia ai sensi dell'art 15 della legge 241/90.

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Il **protocollo della Rete territoriale** da cui è possibile evincere il possesso dei requisiti di ammissibilità, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti;
- Il **verbale dell'incontro della Rete territoriale** da cui si evince la volontà a definire azioni progettuali sperimentali per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne nei territori di riferimento della Rete, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti.

Entro il 30 settembre 2014, a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, la Regione Lombardia incontrerà i Comuni ammessi per l'accompagnamento alla definizione degli interventi e delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione.

Entro il 31 ottobre 2014: i Comuni inviano la "*Scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali per l'attivazione di servizi, e iniziative finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza*" - debitamente compilata in ogni sua parte - per consentire l'esame congiunto delle azioni progettuali finalizzato alla sottoscrizione del verbale di condivisione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione e da ammettere al finanziamento.

Entro il 30 novembre 2014: i Comuni devono trasmettere la Delibera Comunale che approva il progetto condiviso con la Regione Lombardia.

Entro dicembre 2014: sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali e prima tranche del contributo concesso.

Entro il 31 dicembre 2015: chiusura dei progetti e trasmissione della rendicontazione finalizzata all'erogazione del saldo.

Tutti i documenti deve essere inviati a Regione Lombardia **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: casa@pec.regione.lombardia.it, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del comune.

4. CASI DI ESCLUSIONE E DECADENZA DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA

Non sono considerate ammissibili le domande di candidatura:

- presentate oltre il termine del 14 luglio 2014, come indicato nel punto 3;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto 1;
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al punto 3;
- prive degli allegati indicati al punto 3;
- presentate da Comuni che hanno già sottoscritto accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. 861 del 25 ottobre 2013;
- presentate da Comuni che fanno già parte di Reti territoriali attive sul territorio e che hanno in atto progetti sperimentali di cui alla d.g.r. 861 del 25 ottobre 2013.

La candidatura decade:

- per il mancato invio della "*Scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali per l'attivazione di servizi, e iniziative finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza*" entro il 31 ottobre 2014 come indicato nel punto 3;
- per la mancata trasmissione della Delibera Comunale entro il 30 novembre 2014, come indicato nel punto 3.

5 . RISORSE ECONOMICHE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2014/2015 per sostenere progetti sperimentali in materia di contrasto della violenza di genere, attivati da Reti territoriali interistituzionali, ammontano a € 625.000,00.

Il contributo regionale per il sostegno alle azioni sperimentali non potrà in ogni caso superare la somma di € 100.000,00 per ciascuno dei progetti attivati da Comuni singoli o associati che interessano territori con popolazione uguale o superiore a 100.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia e che coordinano Reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza contro le donne.

La Regione Lombardia monitora con appositi strumenti l'efficacia e i risultati sul territorio delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti oggetto degli accordi di collaborazione, e rende noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

6. CONTRIBUTI

Per la realizzazione delle azioni oggetto dell'accordo di collaborazione la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale un contributo che viene erogato in due fasi successive:

- l'80% a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione
- il 20% a conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

7. SPESE AMMISSIBILI

Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- Consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
- Riconoscimento di retribuzioni e oneri di personale impegnato nelle attività riferite al progetto. In questa voce potrà essere compreso il costo del personale non dipendente da enti pubblici (max. 10% del contributo).
- Spese generali. In questa voce possono essere comprese le spese relative a cancelleria, assicurazioni, utenze, rimborso viaggi, spese di affitto ecc..
- Noleggio e leasing di attrezzature informatiche e telefoniche.
- Spese per ospitalità temporanea relative alla presa in carico delle vittime di violenza.
- Spese per attività di comunicazione e formazione (max. 10% del contributo).

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre 12 mesi dalla data del decreto di concessione, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Le spese sostenute dovranno essere saldate entro il termine di presentazione della rendicontazione.

Il saldo dei progetti verrà erogato entro il 28 febbraio 2016.

A dimostrazione degli interventi realizzati, il Comune presenterà, unitamente alla richiesta di saldo, la relazione tecnica finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.

Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati:

- l'elenco delle spese sostenute;
- copia conforme di affidamenti di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto;
- copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture, note di addebito ecc.);
- copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l'avvenuto pagamento (quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, contabili bancarie ecc.);
- i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- tutti i prodotti realizzati durante il progetto.

9. INFORMAZIONI

Per richieste di chiarimento è possibile telefonare all'helpdesk regionale antiviolenza ai numeri 02/6765.5207 - 6553 - 6559 o inviare un messaggio di posta elettronica a

politicheantiviolenza@regione.lombardia.it.